

Assicurazione di TUTELA LEGALE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni
Sede Legale in Italia - Autorizzata con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)



Prodotto: Polizza Tutela Legale per Personale e Operatori Scolastici Ed. 7/2015 agg. 09/2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, compreso Avvocato domiciliatario, per l'assistenza tecnica dell'Assicurato per vertenze relative all'attività professionale dichiarata in polizza.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per vertenze in sede civile di natura contrattuale ed extracontrattuale, per la difesa in sede civile per resistere a richieste risarcitorie avanzate da terzi, per la difesa in sede penale e per illeciti amministrativi in sede stragiudiziale e processuale per ogni grado di giudizio.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale.
- ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
- ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
- ✗ Sanzioni pecuniarie.

Chi non è assicurato?

- ✗ Soggetti diversi da: Contraente, dirigenti scolastici, direttori amministrativi, membri degli o.c. deliberanti, docenti e dipendenti scolastici.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Vertenze in materia di modifica, ampliamento, ristrutturazione della sede e/o filiali ove indicate in polizza: valore di lite sino a € 80.000.
- ! Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti: massimale € 5.000 per vertenza e per anno assicurativo; carenza di 120 giorni dal perfezionamento della polizza o dall'inserimento in garanzia dell'assicurato.
- ! Vertenze con compagnie di assicurazione per polizze stipulate dal Contraente: valore minimo di lite € 500 di offerta-indennizzo.
- ! Spese Legali per Avvocato Domiciliatario: in garanzia per giudizi civili di risarcimento danni di valore superiore a €. 5.000 trattati in Italia, Vaticano, S. Marino.
- ! Difesa penale e per illeciti amministrativi in materia di trattamento dei dati personali: sanzioni di importo minimo di € 500. Massimale € 5.000 per vertenza.
- ! Difesa penale e per illeciti amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro quale committente: sanzioni di importo minimo di €. 1.000. Massimale € 5.000 per vertenza.
- ! Vertenze in materia di "rischio in itinere": massimale € 5.000 per vertenza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Vertenze Contrattuali -Vertenze Extracontrattuali – Penali - Vertenze per Illeciti amministrativi: Mondo intero.



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura è operante sino alla scadenza espressamente indicata in Polizza, senza tacito rinnovo.

La garanzia opera con effetto retroattivo per imputazioni penali colpose e contravvenzionali per eventi/fatti riferiti ai 2 anni antecedenti al perfezionamento della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Anticipata risoluzione: la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, messa in liquidazione del Contraente.

Facoltà di recesso: la Società e il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso minimo di 60 giorni entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.